



Questura di Latina

Commissariato Distaccato di P.S. Fondi Ufficio Denunce

Via Francesco Evangelista, 5 – Tel. 07715068233
comm.fondi.lt@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: Verbale di ricezione denuncia/querela resa oralmente da:-----

- BIANCHI Rosalba Rosaria, nata il 10.08.1957 a Fondi (LT) ed ivi residente in via Spinete I nr.5, identificata a mezzo carta d'identità nr.CA18126AP, rilasciata dal Comune di Fondi in data 04.01.2018, telefono 3289590368.

In data 19 ottobre 2020, alle ore 12.00, negli uffici del Commissariato di Polizia di Stato di Fondi, innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G. Sovrintendente Donatella FORMATO, in servizio al predetto Ufficio è presente la persona in oggetto generalizzata la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue://

Premetto che sono la Preside dell'Istituto "I.I.S. Gobetti - De Libero", sito in via San Magno snc. E che come scuola abbiamo un dominio informatico gestito dalla Società "Aruba" con indirizzo "www.gobetti-delibero.edu.it." //

La mattina di giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 09.44 circa, l'insegnante nonché una delle diverse amministratrici del predetto sito Prof. CANNELLA Roberta, nata a Formia (LT) il 07.01.1977 (cell.328-9169259) riceveva sulla propria mail rob77.cannella78@gmail.com una mail dall'indirizzo wordpress@gobetti-delibero.edu.it in cui veniva avvisata del cambio della sua password che invece la stessa non aveva mai effettuato pertanto contattava gli altri amministratori in particolare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Vincenzo SPAGNARDI il quale gli assicurava di non aver modificato nulla e di aver ricevuto a sua volta la medesima mail. //

Dalla mattina del successivo 16 ottobre u.s., nessuno degli Amministratori accreditati riusciva a gestire il sito della Scuola ed abbiamo appurato che digitando il nome della Scuola su Google appare un sito "Tool mania" con scritte giapponesi presumibilmente riferito a fornitura industriale di viti e bulloni. Preciso che cliccando sulla pagina dell'Istituto riusciamo comunque a vedere il sito ma non riusciamo più a gestirlo e ad entrarci come amministratori. //

Chiedo con il presente atto la punizione del colpevole che si è reso protagonista del fatto indicato. Come scuola non siamo assicurati contro tale tipo di reato, non ho sospetti su alcuno e non ho altro da aggiungere ne modificare -----

AVVERTENZE: ai sensi dell'art. 408 C.p.p., si informa che se la notizia di reato è infondata, il Pubblico Ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del Pubblico Ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione. La persona offesa potrà quindi prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso. Si avvisa, inoltre, che se dalle indagini seguenti l'acquisizione della notizia di reato non emergessero elementi utili all'individuazione dei responsabili, la denuncia o la querela sarà trasmessa direttamente al Pubblico Ministero che ne richiederà l'archiviazione, con facoltà, da parte della stessa persona offesa, di ottenere copia dell'eventuale decreto, salvo espressa volontà di rinunciarvi. Per quanto sopra, le persone offese dichiarano: di voler ricevere l'avviso della eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408 C.p.p. su indirizzo pec ltis026005@pec.istruzione.it **INFORMATIVA ALLA PERSONA OFFESA VITTIMA DEL REATO** -art. 90bis cpp -Contenuto dell'informativa Questa informazione è destinata alla persona offesa dal reato, cioè alla vittima. -----//

Nel caso di morte della vittima i diritti della persona offesa sono esercitati dai prossimi congiunti (per prossimi congiunti si intendono i genitori, figli e fratelli, il coniuge ed i suoi genitori e fratelli, gli zii ed i nipoti e gli altri parenti della vittima indicati dal codice penale) ([1]). La legge ([2]) prevede una serie di diritti e facoltà per la persona offesa dal reato: questi diritti possono essere esercitati personalmente o per mezzo di un avvocato difensore. L'art. 101 del codice di procedura penale prevede che fin dall'inizio del procedimento penale il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria informino la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore. Se la vittima ha un reddito inferiore al limite di legge ha diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, cioè che sia lo Stato a pagare il difensore che si è scelta. Per alcuni reati questo diritto di avere un avvocato pagato dallo Stato si applica qualunque sia il reddito della vittima. Di questi aspetti parleremo meglio più avanti. Ci sono diritti che valgono per tutte le persone offese, altri diritti sono previsti solo per le vittime di determinate categorie di reati, specialmente di quelli commessi con violenza alla persona. Lo scopo di questa informazione è di informare in modo completo e chiaro le vittime di reato dei propri diritti, per poterli esercitare in modo consapevole. **Diritti della persona offesa da qualsiasi reato** La vittima del reato ha il diritto di presentare delle memorie (cioè degli scritti difensivi, anche redatti personalmente, indirizzati all'autorità giudiziaria) e di indicare degli elementi di prova (ad esempio, persone da sentire, documenti da acquisire ecc.). Questo diritto può essere esercitato sia nella fase delle indagini sia in un momento successivo, quando è già iniziato il processo vero e

Stane

proprio ([3]). La vittima del reato ha facoltà di definire il procedimento con la remissione della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.p. ove possibile, o attraverso la mediazione. La vittima del reato può verificare se la Procura della Repubblica abbia aperto un procedimento penale per individuare l'autore del reato commesso contro di lei. Per avere questa notizia – che viene definita dalla legge come informazione sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato – bisogna presentare una domanda (compilando un modulo già pronto) presso la segreteria della Procura della Repubblica, Ufficio Casellario. Queste notizie non vengono fornite nei casi di reati di criminalità organizzata e per alcuni reati contro la persona ([4]). La vittima del reato deve essere avvisata del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili (per esempio accertamenti medico legali sui danni alla persona o accertamenti per ricostruire la dinamica degli incidenti stradali), ai quali può partecipare nominando i propri consulenti ([5]). La vittima del reato può chiedere al Pubblico Ministero di raccogliere in anticipo, con un "incidente probatorio", certe prove che possono essere a rischio (per esempio testimonianze di persone esposte a rischi o pressioni, accertamenti su luoghi soggetti a modifiche, ecc.) ([6]). Per ottenere alcuni altri diritti bisogna che la vittima di reato faccia delle richieste specifiche. In particolare la vittima può chiedere di essere informata:


- della richiesta di proroga delle indagini, che il pubblico ministero presenta al giudice quando non è in grado di chiudere l'indagine nel tempo fissato dalla legge (di solito sei mesi); - della richiesta di archiviazione del procedimento, che il pubblico ministero chiede al giudice quando ritiene che non ci siano prove sufficienti per iniziare un processo. La richiesta di essere avvisati della richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione del processo ([7]) può essere presentata sia al momento della denuncia sia successivamente. Quando si fa un processo, la vittima del reato ha diritto a essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima udienza; per le udienze successive non sono previsti altri avvisi e deve essere lei ad informarsi delle nuove date in Tribunale. La vittima non ha l'obbligo di partecipare alle udienze, tranne quando deve rendere la sua testimonianza. In quel caso riceverà una apposita convocazione, nella quale sarà precisato che ha l'obbligo di presentarsi. La vittima del reato, dal momento della conclusione delle indagini in poi, ha diritto di vedere tutti gli atti del procedimento e farne delle copie. Nella fase delle indagini invece questo, di regola, non è possibile, anche se in certi casi il pubblico ministero potrebbe autorizzarla, se non ci sono problemi di segretezza.

Quando c'è un processo la vittima del reato può chiedere un risarcimento del danno – che comunque potrebbe ottenere iniziando una causa civile – e partecipare attivamente al processo, anche con l'indicazione di testimoni, attraverso la "costituzione di parte civile", che deve avvenire necessariamente all'inizio del processo e richiede l'assistenza di un avvocato ([8]). Per orientarsi tra gli uffici e le aule del Palazzo di Giustizia, all'ingresso principale c'è un apposito ufficio informazioni al quale si potrà rivolgere; è opportuno arrivare con un piccolo anticipo rispetto all'orario delle udienze, perché spesso ci sono file all'ingresso a causa dei controlli. La vittima del reato può scegliere di nominare un avvocato difensore per la tutela dei suoi diritti. In questo caso deve sapere: 1. che può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 del codice di procedura penale (dichiarazione resa all'autorità procedente, anche alla polizia giudiziaria in occasione della presentazione di denunce o querele, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa per raccomandata), per l'esercizio dei diritti e delle facoltà a Lei attribuiti. La nomina può essere fatta immediatamente, senza necessità di attendere avvisi da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia. Quando la vittima del reato nomina un difensore tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono fatti direttamente all'avvocato. ---//

2. la persona offesa dal reato ha la possibilità di godere del patrocinio a spese dello Stato ([9]). Questo significa che se il Suo reddito è inferiore al limite previsto dalla legge (11.528,41 euro all'anno più 1.032,91 euro per ogni componente della famiglia; non si computa il reddito dei familiari nei casi di conflitto di interessi relativo al procedimento penale) non dovrà pagare l'avvocato, che sarà pagato dallo Stato, non dovrà corrispondere alcun anticipo e non dovrà sostenere spese (ad esempio per bolli, copia degli atti). Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato bisogna presentare una domanda presso il Tribunale, anche nella fase immediatamente successiva alla denuncia. Sulla procedura da seguire si possono chiedere informazioni presso il consiglio dell'Ordine degli Avvocati. ---//

Fatto letto confermato e sottoscritto significando che copia viene consegnata al denunciante per gli usi consentiti dalla Legge, significando che detta denuncia viene chiusa alle ore 12.37.//

La Denunciante



Ufficiale di P.G.

